

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla la decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2023 (P9_TA(2023) 0061) sulla domanda di rimozione dell'immunità nei confronti del sig. Nicolaus Fest [2022/2056 (IMM)], mediante la quale è stata approvata la relazione redatta dalla sig.ra Ilana Cicurel (A9-0055/2023).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dei membri del Parlamento ⁽¹⁾

Il ricorrente sostiene che le esternazioni che gli vengono contestate costituiscono parte di un dibattito parlamentare sulla tutela dei minori svoltosi nel plenum del Parlamento europeo, e che esse rientravano nell'interesse generale e nella libertà di opinione del membro del Parlamento europeo. Il tweet che gli viene contestato sarebbe la risposta al tweet di un ex membro del Bundestag tedesco, che con il suo tweet aveva replicato direttamente ad un'accusa del ricorrente in un dibattito parlamentare. Il ricorrente è dell'avviso che il Parlamento europeo non sia legittimato a rimuovere la sua immunità per questi motivi.

2. Secondo motivo, vertente sull'esistenza di un *fumus persecutionis*

Il ricorrente nutre il sospetto che la Procura della Repubblica di Berlino, che si è attivata in vista dell'azione penale, nella presente fattispecie si sia mossa soltanto per danneggiare un avversario politico oppure per vendicarsi di uno smacco subito in un precedente procedimento.

⁽¹⁾ Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 266).

Ricorso proposto il 26 maggio 2023 — British American Tobacco Polska Trading/ Commissione

(Causa T-311/23)

(2023/C 286/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: L. Van den Hende, M. Schonberg e J. Penz Evren, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 20 marzo 2023 recante rigetto implicito delle richieste di accesso ai documenti presentate dalla ricorrente con la domanda EASE 2022/6296, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽¹⁾;
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'asserita violazione da parte dell'atto impugnato degli articoli 2, paragrafo 1, e 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la Commissione europea non ha fornito l'accesso a tutti i documenti che rientrano nell'ambito delle richieste della ricorrente, ossia:
 - i documenti intermedi relativi alla preparazione della relazione della Commissione europea sull'accertamento di un mutamento sostanziale della situazione per i prodotti del tabacco riscaldati, in linea con la direttiva 2014/40/UE⁽²⁾; e
 - informazioni provenienti dalle pertinenti banche dati sottostanti che si qualificano come documenti esistenti rientranti nell'ambito delle richieste.
2. Secondo motivo, vertente su un asserito difetto di motivazione, come richiesta dall'articolo 296 TFUE.

(¹) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

(²) Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).

Ricorso proposto l'8 giugno 2023 — Net Technologies Finland / Commissione

(Causa T-319/23)

(2023/C 286/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Net Technologies Finland Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: S. Pappas e A. Pappas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea adottata sulla base dell'articolo 299 TFUE il 27 marzo 2023 (e notificata alla ricorrente il 29 marzo 2023) relativa al recupero dell'importo di EUR 188 477,27 dalla Net Technologies Finland Oy; e
- condannare la convenuta alle proprie spese nonché alle spese della ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso di annullamento si sostiene che la decisione impugnata è illegittima, essendo illegittima la sua motivazione. Ciò in quanto detta motivazione è basata sulle note di addebito del 7 maggio 2020 e sulle conclusioni della relazione contabile definitiva che sarebbero illegittime. A tal fine, vengono dedotti due motivi di annullamento.

1. Il primo motivo di annullamento si divide in due parti:
 - nella prima parte si spiega che le conclusioni della revisione contabile definitiva e, per estensione, le note di addebito sono illegittime in quanto risultano dall'applicazione di una norma che non era giuridicamente vincolante, e dunque, inapplicabile. Come spiegato nel contesto di fatto, i revisori dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) sono giunti alla conclusione che i costi dei consulenti interni erano inammissibili applicando i criteri della guida FP7 come se fossero condizioni vincolanti. Tuttavia, la guida FP7 non è vincolante;